

Risoluzione sulla nozione di “giudice ordinario” agli effetti del D.Lgs. n. 545/92.

Con riferimento alla nomina a presidente di commissione regionale e provinciale, e a presidente di sezione, è sorta questione sul significato dell'espressione “magistrati ordinari” usata negli artt. 3, 4 e 5 D.Lgs. n. 545/92. Secondo un'opinione, che ha trovato eco anche in un'interrogazione parlamentare al Ministro delle Finanze (n. 4-14441/C), la dicitura comprenderebbe sia i magistrati di carriera che quelli onorari, per cui alle cariche suddette potrebbero accedere anche i vice pretori e vice procuratori onorari, nonché i giudici di pace.

Il Consiglio ritiene che la tesi non sia condivisibile.

I giudici onorari, infatti, possono essere annoverati fra gli ordinari solo nel senso che, essendo gli uffici cui sono addetti compresi fra gli organi della magistratura ordinaria, non fanno parte di una diversa giurisdizione e non sono, quindi, giudici speciali.

Ma non è questo il senso in cui la dicitura “magistrati ordinari” è usata nelle disposizioni suddette, con la quale chiaramente si intende designare i giudici di carriera, assunti, cioè, a seguito di concorso, come risulta, da un lato, dal contestuale riferimento ai giudici amministrativi e militari (i cui ordinamenti ignorano la figura del giudice onorario) e, dall'altro, dalla dicitura “in servizio o a riposo”, nella quale quest'ultimo termine si addice solo ed esclusivamente ai giudici professionali.

Rimanendo strettamente nell'ambito del D.Lgs. n. 545/92, poi, ulteriore conferma di ciò si trae dalla tabella E ad esso allegata. In questa, nell'elenco relativo ai “titoli di servizio”, viene considerato solo il “magistrato ordinario od equiparato” ed il punteggio è attribuito in relazione alle qualifiche funzionali proprie dei magistrati di carriera (uditore giudiziario, magistrato di tribunale, d'appello, di cassazione, etc.); qualifiche, codeste, che trovano rispondenza negli ordinamenti dei giudici amministrativi e militari, mentre sono del tutto estranee ai giudici onorari. E poiché questi non sono affatto previsti nella tabella suddetta, manca la stessa possibilità di sottoporli a valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio.

Tanto dispensa da ulteriori considerazioni di carattere sistematico, concernenti per altro, la stessa Costituzione, che considera i “magistrati onorari” (art. 106) distintamente dai “magistrati ordinari” (art. 102), nonché la disciplina dell'ordinamento giudiziario e la legge sui giudici di pace, che ugualmente valgono a diversificare nettamente i giudici ordinari (di carriera) dai giudici onorari.

Pertanto, agli effetti delle disposizioni del D.Lgs. n. 545/92, l'espressione "giudice ordinario" non comprende i giudici onorari.

I Presidenti delle commissioni provvederanno a dare comunicazione della presente risoluzione a tutti i componenti.